

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Edizione 2025/0, approvata dal Consiglio
di Amministrazione in data 26 marzo 2025



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Edizione 2025/0

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2025



Sommario

1	PREMESSA	8
2	IL DECRETO	9
2.1.	I presupposti della responsabilità	9
2.2.	I requisiti oggettivi	9
2.3.	I requisiti soggettivi	11
2.4.	Le sanzioni	13
2.5.	Le linee guida	14
3	LA SOCIETÀ	16
3.1.	Attività e processi	16
3.2.	Organizzazione governance e sistema di controllo	17
3.3.	Modelli di gestione e certificazioni	18
4.	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CICLAT	19
4.1.	Finalità	19
4.2.	Destinatari	19
4.3.	Costruzione del modello	20
4.4.	Corpus documentale costituente il Modello Organizzativo	21
4.5.	Diffusione	22
4.6.	Attuazione	23
5.	ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.1.	Il disposto normativo	24
5.2.	Requisiti di OdV	24
5.3.	Ineleggibilità	25
5.4.	Decadenza	26
5.5.	Revoca	26
5.6.	Compiti e poteri	26
5.7.	Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza	27
5.8.	Gestione delle segnalazioni (cd. Whistleblowing)	28
6.	SISTEMA DISCIPLINARE	29
6.1.	Violazioni del Modello	29
6.2.	Misure nei confronti dei dipendenti	31
6.3.	Misure nei confronti dei dirigenti	33
6.4.	Misure nei confronti degli amministratori e componenti organi di controllo	34
6.5.	Misure nei confronti di soggetti terzi	35
7.	PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI	36
7.1.	Misure di prevenzione di carattere trasversale	36

8.	PARTE SPECIALE 1 - REATI COMMESSI NEI RAP- PORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	37
8.1.	Funzione della Parte Speciale 1	37
8.2.	Processi sensibili e potenziali modalità attuative – art. 24	39
8.3.	Processi sensibili e potenziali modalità attuative – art. 25	40
8.4.	Criteri di condotta e divieti	41
8.5.	Sanzioni	46
8.6.	Flussi informativi	46
9.	PARTE SPECIALE 2 – REATI INFORMATICI	47
9.1.	Funzione della Parte Speciale 2	47
9.2.	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	49
9.3.	Criteri di condotta e divieti	50
9.4.	Sanzioni	51
9.5.	Flussi informativi	51
10.	PARTE SPECIALE 3 – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	52
10.1.	Funzione della Parte Speciale 3	52
10.2.	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	54
10.3.	Criteri di condotta e divieti	55
10.4.	Sanzioni	58
10.5.	Flussi informativi	58
11.	PARTE SPECIALE 4 – REATI SOCIETARI	60
11.1.	Funzione della Parte Speciale 4	60
11.2.	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	61
11.3.	Criteri di condotta e divieti	63
11.4.	Sanzioni	66
11.5.	Flussi informativi	66
12.	PARTE SPECIALE 5 – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	67
12.1.	Funzione della Parte Speciale 5	67
12.2.	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	68
12.3.	Criteri di condotta e divieti	71
12.4.	Sanzioni	71
12.5.	Flussi informativi	72
13.	PARTE SPECIALE 6 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO BENI O UTILI- TA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORI- CICLAGGIO E REATI TRIBUTARI	73
13.1.	Funzione della Parte Speciale 6	73

13.2.	Processi sensibili e potenziali modalità attuative – art. 25 octies	74
13.3.	Processi sensibili e potenziali modalità attuative – art. 25 quinquiesdecies	75
13.4.	Criteri di condotta e divieti	76
13.5.	Sanzioni	81
13.6.	Flussi informativi	81
14.	PARTE SPECIALE 7 – INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	82
14.1.	Funzione della Parte Speciale 7	82
14.2.	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	83
14.3.	Criteri di condotta e divieti	83
14.4.	Sanzioni	84
14.5.	Flussi informativi	85
15.	PARTE SPECIALE 8 – REATI RICONDUCIBILI ALLE ATTIVITA' DELLE CONSORZIATE	87
15.1.	Funzione della Parte Speciale 8	87
15.2.	Delitti contro la personalità individuale	87
15.2.1.	Processi sensibili e modalità attuative	87
15.2.2.	Criteri di condotta e divieti	88
15.3.	Reati riferiti alla sicurezza	88
15.3.1.	Processi sensibili e modalità attuative	88
15.3.2.	Criteri di condotta e divieti	88
15.4.	Reati ambientali	89
15.4.1.	Processi sensibili e modalità attuative	90
15.4.2.	Criteri di condotta e divieti	90
15.5.	Impiego di cittadini terzi con permesso irregolare	91
15.5.1.	Processi sensibili e modalità attuative	91
15.5.2.	Criteri di condotta e divieti	91
16.	ALLEGATO 1 – ORGANIGRAMMA DI CICLAT	92
17.	ALLEGATO 2 – ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01	93

Definizioni

Società / CICLAT: si intende Ciclat Società Consortile Cooperativa Stabile con sede in Bologna, Via Calzoni, 1/3.

Decreto / D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Modello / Modello Organizzativo: si intende il modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire i reati così come richiesto dall'articolo 6 comma 1a del Decreto e rispondente alle esigenze specificate al comma 2 medesimo articolo.

Processi sensibili: attività, tra loro correlate, nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per condotte orientate alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Organismo di Vigilanza / OdV: l'Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1b e 1d del Decreto.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Lesione personale grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Lesione personale gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Strumento di pagamento diverso dai contanti: un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

1. Premessa

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n.300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"; esso ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici nel caso di compimento di specifici reati da parte di soggetti "apicali" o soggetti a questi sottoposti a direzione o vigilanza.

Il presente documento descrive, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'insieme delle regole e relative responsabilità istituite con la finalità di prevenire i reati richiamati dallo stesso.

Il documento, nell'edizione 2025, sostituisce la precedente del 2022; l'aggiornamento è risultato necessario per recepire i nuovi reati 231 introdotti dal legislatore e la normativa di aggiornamento sulla gestione delle segnalazioni. Il documento si compone di una Parte Generale e più Parti Speciali; la Parte Generale riporta:

- i principi di funzionamento del D.Lgs. 231/01;
- la modalità di analisi e valutazione dei rischi e di identificazione dei processi "sensibili";
- le modalità per l'adozione e diffusione del modello organizzativo all'interno della Società;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- la gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni;
- il sistema disciplinare.

Le Parti Speciali descrivono (per i gruppi di reati individuati come applicabili nella valutazione del rischio):

- le modalità di potenziali condotte illecite;
- le condotte ed i divieti richiesti ai destinatari

Queste fanno riferimento ad ulteriori documenti operativi per la regolamentazione dei processi in ottica preventiva e di controllo.

2. Il Decreto

2.1. • I presupposti della responsabilità

Il Decreto legislativo n. 231/01 ha introdotto, dunque, nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici nel caso di compimento di alcuni reati.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 è in allegato.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente sussiste anche qualora i reati presupposto si siano manifestati nella forma del delitto tentato (art. 56 c.p.), ossia quando la persona fisica si sia limitata a porre in essere "atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto" compreso tra quelli previsto dal Decreto.

2.2. • I requisiti oggettivi

In linea con quanto garantito dal principio di legalità, l'art. 2 del Decreto prevede che l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato, nonché le relative sanzioni, non siano state espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Pertanto, il primo requisito oggettivo è che sia stato posto in essere, in forma compiuta o tentata, uno dei reati presupposto, espressamente previsti agli artt. 24 e ss. del Decreto con una norma entrata in vigore prima della commissione del fatto.

I reati presupposto possono essere compiuti da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti (ccdd. Apicali) o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (ccdd. Apicali di fatto);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (ccdd. Dipendenti o Sottoposti).

Un ulteriore requisito oggettivo è che il reato presupposto debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sul punto, è stato precisato che il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo. Esso rappresenta l'intento del reo di arrecare un beneficio all'ente mediante la commissione del reato. Il criterio del vantaggio ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

Strettamente connesse ai requisiti oggettivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente sono, poi, le particolari ipotesi di esclusione della responsabilità e di responsabilità attenuata.

Con la prima, è stato infatti espressamente previsto che l'ente debba dirsi in ogni caso esente da responsabilità qualora sia provato che gli apicali o i sottoposti, che hanno materialmente commesso il reato presupposto, abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 co. 2). In giurisprudenza è stato chiarito che tale esimente trova applicazione anche laddove il reato abbia prodotto un effettivo vantaggio in capo all'ente: il fatto che gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, infatti, determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica tra soggetto ed ente e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma deve ritenersi un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica.

Se, invece, l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente (ma non esclusivo) interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, ricorre un'ipotesi di riduzione della sanzione amministrativa a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto.

2.3. • I requisiti soggettivi

Il Decreto diversifica le modalità di accertamento della responsabilità dell'ente, a seconda del soggetto autore del reato presupposto.

La commissione di un reato presupposto da parte di uno dei soggetti apicali è in genere una condizione sufficiente ad impegnare la responsabilità dell'ente, a meno che quest'ultimo, su cui incombe un preciso onere probatorio, non dia prova delle condizioni esimenti indicate all'art. 6, comma 1, del Decreto, ossia:

- a) l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione dell'illecito, di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e rispondenti ad una serie di complesse esigenze di cui al comma 2 del citato art. 6;
- b) il conferimento ad un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, di compiti di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei suddetti modelli (cd. Organismo di Vigilanza);
- c) il fatto che la realizzazione del reato si sia resa possibile perché gli autori hanno fraudolentemente eluso i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In altre parole, quindi, affinché l'ente vada esente, in questi casi, da responsabilità è necessaria la predisposizione ed attuazione di piani di organizzazione a valenza preventiva, dotati della massima effettività; piani tuttavia elusi dal soggetto apicale che commette il reato.

Si tratta di una presunzione relativa (o iuris tantum, che ammette, dunque, prova contraria) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica dell'impresa, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del processo penale, ricade in capo all'ente sottoposto al procedimento. La prospettiva è diametralmente invertita, invece, qualora l'autore del reato presupposto sia un soggetto sottoposto all'altrui direzione. In questo caso, l'art. 7 del Decreto dispone che la responsabilità dell'ente sussiste solamente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che l'ente

avrebbe dovuto garantire; tale circostanza, in linea con i principi generali che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nel processo penale, dovrà essere provata in giudizio dalla pubblica accusa, e ciò senza che possa ipotizzarsi alcuna presunzione di riferibilità del reato all'ente.

Per espressa previsione dello stesso art. 7, nell'eventualità in cui il reato presupposto sia commesso da un sottoposto, in ogni caso la responsabilità resta esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Il Decreto stabilisce che i modelli di organizzazione e di gestione devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli (procedure, istruzioni) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza.
- Il modello di organizzazione e gestione deve inoltre prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'Ente potrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti solo provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti nelle caratteristiche del Modello e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa", bensì da una condotta fraudolenta dell'agente (reati dolosi) o da un'azione verificatasi a dispetto di una efficace vigilanza (reati colposi).

2.4. • Le sanzioni

Dal punto di vista sanzionatorio la responsabilità dell'Ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato; le sanzioni applicabili all'Ente sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo si applica sempre la sanzione pecuniaria attraverso limiti specificati numericamente in 'quote' applicate dal Giudice in numero tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori e in valore considerando le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti, ovvero quando l'Ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività
- la sospensione/revoca licenze o autorizzazioni o concessioni funzionali all'attività
- il divieto di contrattare con la PA
- l'esclusione di agevolazione, finanziamenti contributi e revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato della specie di quello verificatosi.

Considerata l'elevata invasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata; devono essere modulate in ossequio ai principi di proporzionalità idoneità e gradualità.

La confisca è sempre disposta con sentenza di condanna salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca. Per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Il Decreto prevede, infine, che in caso di applicazione di sanzioni interdittive possa essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna per un periodo stabilito dal Giudice.

2.5. • Le linee guida

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Le caratteristiche del modello organizzativo di Ciclat sono state definite prendendo come riferimento le "Linee guida per la costruzione dei

Modelli di organizzazione, gestione e controllo” predisposte da Confindustria.

Il mancato rispetto di specifici punti delle citate Linee Guida non inficia la validità del modello; questo, infatti, deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto può anche discostarsi dalle Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

3. La società

3.1 • Attività e processi

Ciclat è un consorzio esteso a livello nazionale che, da oltre settanta anni, acquisisce commesse per la fornitura di servizi per conto delle imprese socie, per poi assicurare le prestazioni attraverso le strutture tecniche / organizzative, le attrezzature all'avanguardia e la manodopera qualificata delle associate stesse.

I servizi sono rivolti a committenti pubblici e privati, e comprendono:

- pulizie civili e industriali, sanitarie e scolastiche
- facchinaggio, trasporto e logistica
- servizi di igiene ambientale e gestione del ciclo dei rifiuti
- verbalizzazione e trascrizione presso gli uffici giudiziari ed enti richiedenti
- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici civili
- ristorazione collettiva, refezioni, assistenza e sorveglianza alle persone e altri servizi di security

Le attività aziendali si sviluppano secondo i seguenti processi:

- Commerciale – comprendente le attività riferibili: o alla individuazione della Gara fino al completamento degli adempimenti di partecipazione; o alla individuazione della consorziata e assegnazione della commessa; o al supporto alle consorziate per la configurazione del servizio e proposta commerciale al cliente in allineamento con le convenzioni da esse aggiudicate; o alla gestione dell'ordine / contratto con cliente privato; o alle regole di approvazione di una nuova consorziata.
- Produzione (Erogazione del servizio) – comprendente le attività riferibili: o alla gestione e monitoraggio avanzamento della commessa o alla gestione dei rapporti con il committente, compreso i contenziosi; o alla gestione dei rapporti con le consorziate o subappaltatori.
- Approvvigionamento comprendente le attività di selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di beni e servizi.
- Amministrazione comprendente le attività inerenti la gestione dei flussi finanziari attivi e passivi, la gestione contabile e fiscale, la

tesoreria, i crediti, la gestione amministrativa del personale.

- Risorse Umane, comprende le attività per la selezione del personale e sviluppo competenze.
- Direzionale, comprendente le attività riferite alla definizione degli obiettivi, pianificazione, messa a disposizione delle risorse, gestione organizzazione e governance societaria, gestione dei finanziamenti.
- Servizi IT, comprendente la gestione dell'infrastruttura informatica;

3.2 • Organizzazione governance e sistema di controllo

La struttura organizzativa di Ciclat è rappresentata dall'organigramma allegato al presente Modello. Il sistema di governance prevede poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati al Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle decisioni dell'Assemblea e nel rispetto ed in ottemperanza dello Statuto, funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale. È nominato l'organo di controllo (Collegio Sindacale) il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento (Art. 2403 c.c.); la revisione legale dei conti è affidata a Società esterna. Ciclat controlla la società Iniziative S.r.l., società di diritto italiano consolidata con il metodo integrale nel Gruppo. Iniziative S.r.l. svolge attività di holding finanziaria mediante collegata gestisce un complesso immobiliare situato all'interno della zona industriale di Porto Marghera.

Il sistema di controllo interno, costituito dall'insieme di ruoli, poteri, regole procedurali e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione e gestione dei rischi, una conduzione dell'impresa rispettosa della legge e per la prevenzione di condotte illecite, trova riscontro nel modello di organizzazione e controllo descritto dal presente documento, la responsabilità per l'emissione implementazione e diffusione del quale è assegnata al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a verificarne periodicamente l'adeguatezza di effettivo funzionamento e lo stato di aggiornamento con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 • Modelli di gestione e certificazioni

Ciclat ha implementato i seguenti sistemi di gestione:

- Ambientale secondo lo standard ISO 14001 e Regolamento EMAS.
- Per la parità di genere, secondo lo standard UNI PdR 125.
- Per la prevenzione della corruzione secondo lo standard ISO 37001.
- Per la Qualità secondo lo standard ISO 9001.
- Per la Responsabilità Sociale, secondo lo standard SA 8000.
- Per la sicurezza secondo lo standard ISO 45001.

I sistemi di gestione sono "certificati" da parte di ente terzo e periodicamente monitorati. Ciclat ha ottenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il massimo valore previsto per il cosiddetto "Rating di legalità".

4. Il modello organizzativo di Ciclat

4.1 • Finalità

Come detto, il presente documento descrive l'insieme delle regole operative, strutture organizzative, responsabilità, procedure, condotte e divieti che disciplinano i processi aziendali con l'obiettivo di:

- prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01;
- determinare la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni previste, nelle relative sanzioni disciplinari;
- stabilire le responsabilità e modalità di controllo sull'attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Società, in quanto, contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui essa fa riferimento;
- consentire alla Società, grazie all'azione di monitoraggio sui processi sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati.

4.2 • Destinatari

Le regole definite nel presente documento, hanno come destinatari:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione della Società;
- i componenti degli Organi Sociali e di controllo;
- i dipendenti.

Si applicano altresì, nei limiti del rapporto contrattuale in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo a Ciclat, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società), nell'ambito di tale categoria, possono rientrare:

- coloro che intrattengono un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori, consulenti);
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- fornitori in generale.

4.3 • Costruzione del modello

La costruzione del modello è implementata secondo le seguenti fasi:

- analisi della struttura societaria ed organizzativa al fine di meglio comprendere l'attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali e loro interazioni;
- individuazione dei processi;
- valutazione del rischio di adozione di condotte illecite, comparativa tra le regole di controllo nei processi esistenti ed un modello "astratto" di riferimento sulla base del contenuto del Decreto, delle Linee guida, della dottrina e giurisprudenza; tutto ciò tenendo conto della eventuale storia giudiziaria della Società per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- determinazione dei processi "sensibili" ai reati previsti dal Decreto;
- definizione del modello di controllo, conseguentemente all'esito delle fasi precedenti e coerentemente con le scelte di indirizzo degli organi gestori.

Il documento che traccia la valutazione del rischio di Ciclat è disponibile presso i referenti aziendali per la compliance.

Un Modello Organizzativo può dirsi efficace se è:

- specifico, cioè redatto considerando la tipologia, le dimensioni, l'attività e la storia dell'ente;
- attuale, ossia costantemente aggiornato alle mutate esigenze dell'ente e alle novità e/o modifiche normative;
- dinamico, cioè se assicura un continuo controllo del sistema di prevenzione, mediante la ricerca, l'aggiornamento e l'identificazione di nuovi rischi e compiendo controlli periodici sulle attività o aree di attività aziendali considerate sensibili;
- effettivo, cioè efficacemente attuato all'interno della realtà dell'ente, mediante il rispetto delle procedure, degli obblighi di comunicazione e informativi nei confronti del personale nonché di formazione differenziata dello stesso, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento a coloro che operano in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza e ai preposti al controllo interno; dall'altro lato, mediante la previsione di un adeguato sistema disciplinare.

Ciò premesso, ed a seguito della valutazione del rischio, la parte generale del presente Modello è integrata dalle seguenti otto Parti Speciali:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- reati informatici
- reati di criminalità organizzata
- reati societari
- reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio e reati tributari
- induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- reati riconducibili alle attività delle consorziate

Per quanto concerne i restanti reati applicabili, tenendo conto dell'attività svolta da Ciclat ed i livelli di controllo esistenti, le condotte sono state valutate "a rischio basso"; i processi si ritengono, pertanto, sufficientemente presidiati mediante il rispetto delle condotte, dei divieti e delle indicazioni comportamentali contenuti nel presente Modello e nel "Codice Etico".

4.4. • Corpus documentale costituente il Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo descritto nel presente documento è da intendersi integrato:

- dal Codice Etico, documento che fissa gli standard comportamentali e le modalità di condotta, e dalle procedure aziendali;
- dalle procedure di governo dei processi "sensibili", strumenti fondamentali di regolazione dei processi interni; in esse sono definite le regole di prevenzione, sono assegnate le responsabilità per la loro attuazione e gli strumenti per la registrazione delle evidenze.

Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono emanati dal Consiglio di Amministrazione, che ne garantisce l'aggiornamento nelle seguenti condizioni:

- modifiche nel D.Lgs. 231/01 o normativa correlata;
- integrazione del catalogo reati;
- modifiche dell'organizzazione delle attività e processi interni della Società;

- notizie di grave inadempienza alle regole di condotta e prevenzione;
- notizie di procedimenti per un reato riconducibile al novero dei "reati presupposto";
- iniziative volte al miglioramento organizzativo.
- Le procedure sono approvate dalle funzioni delegate alla gestione degli aspetti organizzativi della Società e sono richiamate nelle Parti Speciali del Modello.

4.5. • Diffusione

La Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti del Modello, mediante:

- distribuzione della documentazione in formato cartaceo e/o elettronico ai dipendenti che devono dichiarare ricevuta ed impegno al rispetto dei contenuti
- attuazione di sessioni informativo-formazione con lo scopo di divulgare la conoscenza del Modello; le azioni formative ed informative sono documentate. L'attività è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.
- Specifica attenzione è destinata alla distribuzione della documentazione e alle azioni informativo-formative previste nelle fasi di inserimento di nuovo personale, contestualmente al quale si formalizza l'accettazione degli impegni del neo inserito e la condivisione delle politiche della Società.
- La partecipazione ai programmi di informazione e formazione ha carattere di obbligatorietà; la violazione di tali obblighi, costituendo violazione del modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema sanzionatorio.

Per i referenti esterni viene messa a disposizione copia del Codice Etico mediante il Sito Web e viene previsto l'inserimento, nei contratti, di specifiche clausole nelle quali è inserita una obbligazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, con impegno al suo rispetto e, in generale, al mantenimento di adeguati standard di integrità.

4.6. • Attuazione

Ciascun dipendente è tenuto:

- ad acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello, attuandoli nell'ambito delle attività previste dalla propria mansione;
- ad attuare le procedure di pertinenza, richiamate nel Modello e documenti correlati;
- a contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione di quanto previsto nel Modello;
- a partecipare ai corsi di formazione;
- ad attivare, secondo procedura, i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza;
- a segnalare, secondo procedura, ogni comportamento non allineato alle condotte previste dal Codice Etico e dalle regole stabilite nel modello organizzativo.

I Dirigenti sono individuati come "referenti interni per l'attuazione del Modello"; essi:

- hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle regole di condotta e dei divieti stabiliti dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico e dalle procedure e altri documenti prescrittivi attinenti i processi di propria competenza;
- richiedono ai propri referenti un comportamento allineato alle indicazioni procedurali e alle condotte stabilite nel Modello e nel Codice Etico;
- garantiscono la piena attuazione del flusso informativo verso l'OdV.

5. Organismo di vigilanza

5.1. • Il disposto normativo

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto l'affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato degli opportuni poteri di iniziativa e controllo, rappresenta presupposto indispensabile per la strutturazione di un Modello Organizzativo esimente.

Ciclat ha scelto di costituire il proprio Organismo di Vigilanza in forma monocratica.

5.2. • Requisiti di OdV

L'Organismo di Vigilanza viene selezionato dal Consiglio di Amministrazione considerando i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza** – OdV è libero da ogni forma di interferenza da parte di qualunque altra funzione e organismo della Società; all'OdV non sono assegnati compiti operativi in modo da non minarne l'obiettività di giudizio. I membri dell'Organismo non sono legati all'area presso cui esercitano le funzioni di controllo da qualsiasi situazione che possa ingenerare conflitto di interesse. I dipendenti della Società eventualmente nominati all'interno dell'organismo di vigilanza sono svincolati, durante le attività svolte per l'organismo, da qualsiasi dipendenza gerarchica. È messo a disposizione di OdV un budget di spesa da destinare autonomamente ad ogni iniziativa che possa rafforzarne l'autonomia nella propria attività di controllo.
- **Competenza e professionalità** – OdV ha il bagaglio di competenze necessario per svolgere le attività assegnate. In particolare specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva/auditing, nell'analisi per processi e nella valutazione dei sistemi di controllo; ha competenze in ambito giuridico e nelle tecniche di prevenzione dei reati. Ad integrazione di quanto sopra OdV può, mediante il budget, avvalersi dell'ausilio e supporto di competenze esterne per l'acquisizione di particolari conoscenze/competenze o per le indagini ed approfondimenti.
- **Continuità d'azione** – viene garantito un numero adeguato di ispezioni e controlli nell'arco del mandato (almeno quattro annuali) e

sono messe a disposizione di OdV figure interne a supporto per garantire il pieno contatto tra le azioni dell'Organismo e la struttura aziendale.

- Imparzialità e onorabilità - in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità e/o revoca dalla funzione di OdV indicate al successivo paragrafo.
- Effettività – è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri conferitigli; a presidio di tale esigenza, l'OdV predispone la relazione di cui al paragrafo 5.6 e tiene traccia di tutte le attività di controllo svolte all'interno di appositi verbali, gestiti secondo regole volte a tutelare la riservatezza delle informazioni.

5.3. • Ineleggibilità

Non possono essere nominati come membro OdV di Ciclat coloro che:

- abbiano riportato condanna, anche se con pena conditionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: o per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001; o per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi); o per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
- si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con gli Amministratori e con i sindaci e/o revisori;
- si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

- abbiano prestato fideiussione altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero abbiano con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- abbiano la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla stessa.

5.4. • Decadenza

I componenti OdV decadono nel momento in cui si manifesti uno dei requisiti di ineleggibilità sopra indicati.

5.5. • Revoca

Il Consiglio di Amministrazione può procedere con la revoca di un componente OdV nel caso di:

- subentrata condizione di cui al paragrafo 5.3;
- grave inadempimento ai propri compiti previsti dal modello organizzativo;
- sentenza di condanna nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 passata in giudicato, ovvero procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo 5.2.

5.6. • Compiti e poteri

Sono assegnati ad OdV i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza del modello di organizzazione e controllo di Ciclat;
- verificare l'efficacia del modello rispetto alla capacità di prevenire la commissione dei reati;
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti;
- evidenziare la necessità di aggiornamento in relazione ai mutamenti interni o esterni e agli esiti dei controlli o di violazioni;

- strutturare, in collaborazione con le funzioni interne, un flusso informativo efficace;
- effettuare controlli sul campo mantenendo un'adeguata continuità d'azione;
- sostenere ogni iniziativa che favorisca la conoscenza delle regole di prevenzione ed il coinvolgimento dell'organizzazione sui temi inerenti Decreto e modello;
- segnalare all'organo amministrativo, ai fini degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Le attività di OdV non possono essere sindacate da altro organismo o funzione della Società, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza e l'efficacia dell'intervento di OdV.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

Ciascun dipendente è tenuto a dare a OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni e ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga dall'Organismo di Vigilanza.

OdV riferisce almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta, sulle attività effettuate, l'esito delle stesse e l'efficacia preventiva del modello organizzativo; potrà richiedere incontri con il Consiglio per relazionarlo in merito a situazioni che siano attinenti l'attuazione e/o l'efficacia del Modello o per confronto su aspetti specifici.

OdV potrà a sua volta essere convocato dal Consiglio per riferire in merito al funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

5.7. • Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza

Affinché OdV possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo verso l'Organismo stesso. Le informazioni da trasmettere possono ad esempio riguardare:

- provvedimenti e/o notizie dalle quali si possa evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati richiamati dal decreto;
- aggiornamenti di organigramma e sistema di deleghe;
- notizie riferite a contenziosi giudiziali e stragiudiziali per i reati richiamati dal Decreto;
- deliberazioni dell'organo amministrativo;
- rapporti predisposti dall'organo di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del modello di organizzazione e gestione.

5.8. • Gestione delle segnalazioni (cd. Whistleblowing)

Tutti i destinatari del modello devono comunicare ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure correlate ed implementate in attuazione dello stesso di cui vengano a conoscenza. La Società ha istituito un canale per la gestione delle “segnalazioni” in conformità alla normativa per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro (D.Lgs. 24/2023); le regole operative sono riportate in una specifica procedura interna, in particolare: l’individuazione dei destinatari della segnalazione;

- l’oggetto della segnalazione;
- il contenuto della segnalazione;
- i soggetti legittimati a presentare segnalazione;
- le modalità per procedere alla segnalazione;
- le modalità di riscontro al segnalante;
- le tutele per il segnalante;
- le modalità per la “segnalazione esterna”.

Nell’ambito delle regole di gestione delle segnalazioni sono previste le misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza su dati e informazioni del segnalante, del segnalato e degli altri terzi coinvolti nel rispetto della normativa in tema privacy.

6. Sistema disciplinare

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure del modello è indispensabile per garantire l'effettività e efficacia dello stesso.

Le sanzioni sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità intenda perseguire tale illecito.

Le regole che seguono integrano le clausole del CCNL e disciplinano le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi e delle regole del modello organizzativo di Ciclat; pertanto, i contenuti di questo capitolo sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti.

6.1. • Violazioni del modello

A titolo meramente esemplificativo, ancorché non esaustivo, costituiscono violazioni del Modello:

- comportamenti che costituiscono le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal "Codice etico";
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Modello, in particolare:
 1. in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 1;
 2. in relazione al rischio di commissione di un reato informatico i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 2;
 3. in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 3;

4. in relazione al rischio di commissione di un reato societario, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 4;
 5. in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento comportante il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 5;
 6. in relazione al rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché del reato di autoriciclaggio e reato tributario, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 6;
 7. o in relazione al rischio di commissione di un reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 7;
 8. in relazione al rischio di commissione di un reato riconducibile alle attività delle consorziate, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 8
- comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo agli incontri e sopralluoghi programmati;
 - mancata partecipazione agli incontri e iniziative di formazione e coinvolgimento su Decreto e modello;
 - mancato invio ad OdV delle informazioni previste dalla procedura interna di riferimento (flussi informativi ad OdV).

Nell'ambito delle regole previste per la gestione delle "segnalazioni" sono sanzionati:

- La messa in atto azioni di ritorsione o discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

L'evidenza di una condizione di violazione è riportata alla funzione delegata per le misure disciplinari che procede con l'applicazione delle sanzioni secondo quanto riportato ai paragrafi successivi in relazione al soggetto destinatario della sanzione stessa.

OdV, se non coinvolto direttamente, deve essere informato.

La gravità della violazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- presenza e intensità dell'elemento intenzionale;
- presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- entità del pericolo (e/o delle conseguenze della violazione) per la Società e portatori di interesse;
- prevedibilità delle conseguenze;
- tempi e modi della violazione;
- circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello, nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

6.2. • Misure nei confronti dei dipendenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché delle misure disciplinari previste dal Contratto Collettivo vigente, sono:

- rimprovero verbale / scritto;
- multa non eccedente le quattro ore di normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a dieci giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.

1. incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale / scritto, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
2. incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo di cui al precedente punto 1, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero violi più volte in un'unica occasione le procedure interne previste dal presente Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
3. incorre nel provvedimento di sospensione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che: 1) nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 o non determinino l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01; 2) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento di licenziamento ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 (in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816, avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008") si applicheranno analogamente le sanzioni previste ai precedenti punti da 1 a 4 con specifico riferimento al rispetto delle procedure contenute nel Modello ma con specifico indirizzo alla prevenzione e protezione dai rischi.

La contestazione degli addebiti sarà sempre attuata nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.

6.3. • Misure nei confronti dei dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- censura scritta;
- sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, o comunque tali da legittimare il licenziamento ai sensi del CCNL applicabile o del Codice Civile, ovvero in caso

di recidiva in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della sospensione oltre due volte nell'arco di due anni, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento giustificato con diritto al preavviso;

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello - così come specificato e dettagliato nei sopra menzionati punti- sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i dipendenti della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui dipendenti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri collaboratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali soggetti.

Le infrazioni di cui sopra, commesse dai dirigenti, saranno irrogate nel rispetto delle normative applicabili.

6.4. • Misure nei confronti degli amministratori e componenti organi di controllo

In caso di notizia di violazione da parte degli Amministratori delle norme di comportamento e delle regole procedurali richiamate e contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, OdV segnalerà al Collegio Sindacale che potrà convocare l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti:

- richiamo scritto all'osservanza del Modello come condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario;
- revoca della carica, laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Per gli amministratori costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di vigilanza circa la corretta e effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazioni del Modello commesse da parte di componenti degli organi di controllo, il Consiglio di Amministrazione assumerà le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e si applicheranno le sanzioni di cui al paragrafo riferito ai "soggetti terzi".

6.5. • Misure nei confronti di soggetti terzi

Quanto alle violazioni del modello poste in essere dalle categorie di soggetti terzi, si prevede che esse potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/01.

7. Premessa alle parti speciali

7.1. • Misure di prevenzione di carattere trasversale

I principi di controllo e le misure di prevenzione a carattere generale, attuate trasversalmente a tutti i processi di Ciclat sono:

- Responsabilità e autorità: nell'organigramma sono fissati i livelli di dipendenza gerarchica che implicano le relative responsabilità di gestione, coordinamento e controllo.
- Sistema di deleghe e poteri: l'assegnazione e l'esercizio dei poteri autorizzativi e di firma nell'ambito dei processi è coerente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle operazioni, assegnata e conosciuta.
- Separazione dei compiti: nelle procedure viene adottato ed attuato il criterio di "separazione" tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.
- Procedure e sistemi di gestione certificati: Ciclat adotta modelli organizzativi conformi a sistemi di gestione codificati da norme internazionali. Tali modelli fissano standard per la definizione delle politiche, la verifica di conformità legislativa, l'analisi del contesto e dei portatori di interesse, la gestione del rischio, la regolamentazione procedurale dei processi che influenzano gli obiettivi del Sistema. L'integrazione di tali Sistemi con il Modello Organizzativo 231 è garantita dall'applicazione delle procedure che stabiliscono le modalità e assegnano responsabilità per lo svolgimento delle attività e l'esecuzione dei relativi controlli, indicando le registrazioni da predisporre.
- Tools informatici: nell'ambito dei processi l'utilizzo di sistemi gestionali ERP e di ulteriori applicativi digitali permette la tracciabilità dei processi decisionali e la raccolta delle relative registrazioni.
- Tracciabilità: i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono identificati, archiviati e conservati con modalità tali da impedire il danneggiamento e/o la modifica successiva (se non con apposita evidenza). È quindi permessa la ricostruzione "ex-post" a beneficio degli organi di controllo interni o esterni.

Le misure sopra citate, qualora non vengano specificamente richiamate nelle parti speciali, devono intendersi comunque attuate nell'ambito dei processi di Ciclat.

8. Parte speciale 1- reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

8.1. • Funzione dell Parte Speciale 1

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 - *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.*

- Art. 316-bis c.p. malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-ter c.p. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 353 c.p. turbata libertà degli incanti
- Art. 353-bis c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Art. 356 c.p. frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 comma 2 n.1 c.p. truffa (ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)
- Art. 640-bis c.p. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter c.p. Frode informatica
- Art. 2 Legge 23-12-1986 n. 898- indebita percezione da fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 – *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.*

- Art. 314 c.p. Peculato
- Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 317 c.p. Concussione
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del “Codice Etico” che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

8.2. • Processi sensibili e potenziali modalità attuative - art.24

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche	Avendo ottenuto da ente pubblico contributi riferiti all'erogazione dei propri servizi, fare in modo che non siano destinati alle finalità previste. Processo interessato: Commerciale /Erogazione del servizio
Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture	Commettere frode nella esecuzione dei contratti di fornitura verso ente pubblico non allineandosi ai requisiti stabiliti dal committente. Processo interessato: Erogazione del servizio
Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti	Mettere in atto condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, accordarsi con altri partecipanti per formulazione offerte false, eludere cause ostative. Processo interessato: Commerciale
Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	La condotta perturbatrice deve essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o di altro atto che, dettando i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, assolve ad analoga funzione. In caso di affidamento diretto, il reato è configurabile quando la trattativa privata, prevede, ai fini della scelta del contraente, una "gara", sia pure informale. Condotte tese a fare in modo che l'allegato tecnico corrisponda alle caratteristiche della aggiudicataria. Condotte volte ad attivare un accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato. Processo interessato: Commerciale

8.3. • Processi sensibili e potenziali modalità attuative – art. 25

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	Dare o promettere (o accettare come soggetti passivi indotti in caso di induzione o dare denaro a chiunque faciliti il rapporto con il PU in caso di traffico di influenze) denaro o altra utilità alla controparte pubblica per ottenere:
Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	• informazioni o altre agevolazioni da utilizzare in sede di Gara o per essere ammessi pur non avendone diritto – (processo commerciale) • l'esito positivo di verifica da parte delle autorità di controllo pubbliche (ASL, ARPA, VVF, AE, GdF, ARERA) – (processo di produzione/amministrazione)
Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	• l'esito positivo di processi autorizzativi – (processo direzionale) Processo interessato: Commerciale / Erogazione del servizio / Amministrazione / Direzionale

Processi “funzionalmente sensibili”

In riferimento alle condotte sopra indicate, si identificano come “funzionalmente sensibili” i processi di:

- “APPROVVIGIONAMENTO” in quanto potenzialmente strumentale all'attivazione di rapporti commerciali con controparti (fornitori) funzionali: a mettere in atto le condotte a turbativa della gara e/o scelta del contraente; ad ottenere la “provvista di danaro per operazioni illecite” (consulenze fittizie).
- “AMMINISTRAZIONE” in quanto potenzialmente strumentale al procacciamento della “provvista di danaro per operazioni illecite” mediante riconoscimento di premi, bonus e, in generale, remunerazioni non dovute.

- “RISORSE UMANE” in quanto potenzialmente strumentale a mettere in atto pratiche volte a garantire a terzi “altre utilità” mediante selezione e assunzione di persone dagli stessi proposte o gradite.

8.4. • Criteri di condotta e divieto

Ai destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di attenersi alle seguenti condotte o divieti:

- dare attuazione a quanto previsto dal Codice Etico nell’ambito dei rapporti con i funzionari pubblici;
- dare attuazione a regole, principi e modalità operative previste dal sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell’assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurarsi che i rapporti con i soggetti pubblici siano gestiti da soggetti della Società preventivamente identificati e muniti di idonei poteri;
- gestire in modo corretto il flusso di informazioni verso la Pubblica Amministrazione compresa ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull’ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ecc.;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari pubblici;
- garantire la tracciabilità di tutte le pratiche e delle richieste/incontri/corrispondenza ricevute e inviate e, in generale, di tutta la documentazione prodotta nel corso delle ispezioni.

È vietato:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di consulenti esterni;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- procedere all'alterazione o la manomissione di archivi informatici della Pubblica Amministrazione;
- promettere o concedere sponsorizzazioni in favore di Enti pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo documenti o informazioni;
- operare secondo logiche di favoritismo;
- adottare comportamenti indebiti in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o Autorità, per influenzarne il giudizio/parere, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'ambito del processo "commerciale" è richiesto ai destinatari di:

- garantire l'applicazione delle regole richiamate dal Codice Etico e procedure per quanto riferito alla gestione di omaggi regalie e sponsorizzazioni
- attuare la procedura di riferimento per la gestione del processo commerciale
- attuare la procedura di riferimento per la gestione gare e offerte
- attuare le procedure e regolamenti di riferimento per assegnazione alle consorziate, definizione delle quote consortili, inserimento di nuovi soci
- monitorare mediante auditing le consorziate
- in caso di committenti privati selezionare la controparte commer-

ziale sulla base di criteri chiari, trasparenti e tracciabili, verificandone l'attendibilità etica e richiedendo ogni informazione ai fini di una completa due-diligence

- garantire che la formalizzazione e la sottoscrizione dei contratti avvenga prima dell'inizio della prestazione, salvo eventuali deroghe che dovranno essere opportunamente giustificate
- introdurre nei contratti, o nelle condizioni generali degli ordini, clausole di condivisione ed impegno al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

È vietato:

- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto del Codice Etico
- impegnare la Società con accordi verbali
- attivare rapporti commerciali senza l'applicazione di quanto previsto dalle procedure interne

Nell'ambito del processo "approvvigionamento" è richiesto ai destinatari di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione acquisti
- attuare la procedura di riferimento per la due diligence anticorruzione
- attuare la procedura di riferimento per il governo dei flussi finanziari passivi
- verificare sempre la reale esigenza di ricorrere alla prestazione esterna, la congruità economica degli importi e l'effettivo svolgimento della prestazione;
- selezionare il fornitore sulla base di criteri chiari, trasparenti e tracciabili, verificandone l'attendibilità tecnico-professionale ed etico-comportamentale
- garantire che i rapporti con i fornitori ed in particolare con i partner/procacciatori commerciali avvengano nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti e principi di integrità operando due diligence come previsto dalle regole del processo di approvvigionamento
- adottare procedure per la definizione oggettiva ed il monitoraggio delle provvigioni riconosciute e loro aggiornamenti

- introdurre nei contratti, o nelle condizioni generali degli ordini, clausole di condivisione ed impegno al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice comportamentale, unitamente ad una dichiarazione di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
- formalizzare e sottoscrivere i contratti o gli incarichi prima dell'inizio della prestazione/fornitura;
- garantire un'adeguata segregazione fra le funzioni che si occupano della selezione e gestione del fornitore, della contabilità fornitori e della liquidazione delle fatture;
- monitorare le prestazioni effettuate dai fornitori, assicurando un'adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte per la verifica dell'effettività del prodotto/servizio erogato;
- procedere ai pagamenti solo dopo aver verificato l'effettivo svolgimento della prestazione.
- Nei rapporti con i fornitori è vietato: attivare rapporti con fornitori non qualificati secondo le regole previste dalle procedure interne;
- effettuare pagamenti e riconoscere compensi e rimborsi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'attività svolta e al rapporto contrattuale costituito e che non siano supportate da idonei giustificativi;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano apposte in fattura.

Nell'ambito del processo "risorse umane" è richiesto di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione risorse umane;
- operare per la selezione del candidato in relazione alle reali esigenze della Società, secondo i criteri stabiliti;
- assicurare coerenza e pari opportunità in ogni fase di selezione, attraverso un processo di assunzione privo di discriminazioni;
- garantire l'allineamento delle competenze del candidato al fabbisogno interno;
- verificare l'assenza di eventuali incompatibilità;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta le responsabilità e i compiti assegnati.

Nell'ambito del processo "amministrazione" è richiesto di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione risorse umane, in particolare con riferimento agli adempimenti amministrativi;
- verificare, prima di eseguire i pagamenti di retribuzione, la correttezza degli importi da remunerare in relazione al contratto/rapporto di lavoro in essere;
- garantire criteri comuni ed oggettivi per la definizione del sistema premiante.

È vietato:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi.
- effettuare rimborsi di spese non effettivamente sostenute o per le quali non è possibile produrre idonea documentazione di attestazione;
- concedere promesse di avanzamento di carriera quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio di meritocrazia;
- concedere promesse di assunzione quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio previsto per la selezione.

Nell'ambito del Processo "erogazione del servizio" e "amministrazione" nei casi di interlocuzione con gli enti di controllo è richiesto di:

- dare attuazione a quanto previsto dal Codice Etico nell'ambito dei rapporti con i funzionari pubblici;
- attuare la procedura di riferimento per la gestione grandi commesse;
- assicurare la piena collaborazione con i funzionari in occasione di eventuali audit o controlli;
- facilitare l'accesso alla documentazione senza omissioni o alterazioni;
- mantenere, se possibile, tracciabilità dei rapporti intrattenuti con tali soggetti.

È vietato:

- adottare comportamenti indebiti in sede di ispezioni/controlli/verifiche per influenzare il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di controparti o intermediari esterni;
- ostacolare i funzionari nello svolgimento delle attività ispettive.

8.5. • Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

8.6. • Flussi informativi

Ogni destinatario coinvolto nei processi richiamati nella presente parte speciale:

- nel caso dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione secondo quanto previsto dalla procedura interna;
- qualora individuato dalla procedura interna di regolamentazione dei "flussi informativi", è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste e riferite alla presente Parte Speciale.

9. Parte speciale 2 - reati informatici

9.1. • Funzione della Parte Speciale 2

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

- Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria
- Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi pubblici o di interesse pubblico
- Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quater1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o a interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
- Art. 629, comma 3 c.p. – Estorsione (informatica)
- Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli articoli 24-bis D.lgs. 231/2001;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Società;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- utilizzare codici identificativi per l'accesso alle applicazioni e alla rete univoci ed individuali;
- verificare periodicamente gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi e alla rete;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy, delega o altro documento regolatorio riferito ai processi sensibili evidenziati nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

9.2. • Processi sensibili e potenziali modalità attuative

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 491 bis c.p. Falsità riguardante il documento informatico pubblico avente efficacia probatoria	Le condotte indicate trovano potenziale attuazione in tutti i processi aziendali che prevedono utilizzo di apparecchiature informatiche-telematiche e, in particolar modo, nell'ambito del processo servizi IT. Vengono in rilievo, ad esempio, i casi di contraffazione o alterazione dei certificati o di autorizzazioni amministrative, che potrebbero avere specifica applicazione nell'ambito del processo di amministrazione, nel caso, ad esempio, di false attestazioni verso organismi pubblici. Processo interessato: Servizi IT/ Amministrazione
Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	L'accesso abusivo oltre ad essere di per sé illecito potrebbe essere strumentale alla realizzazione di altre condotte criminose: ad esempio acquisire documentazioni o informazioni riservate a vantaggio della Società da privati (es. informazioni concernenti la clientela del concorrente) o Pubblici (amministrazione giudiziaria per informazioni su procedimenti a carico della Società). L'accesso abusivo potrebbe rivolgersi, in linea teorica, anche verso l'infrastruttura della rete interna, al fine di distruggere documenti compromettenti che possano sottoporre la Società ad un procedimento sanzionatorio. Correlato al reato di accesso abusivo è la condizione in cui si detengano e diffondano indebitamente "password" di accesso a sistemi informatici esterni o ad apparati della rete LAN interna. Danneggiamento distruzione di documenti compromettenti che possano sottoporre la Società ad un procedimento sanzionatorio, danneggiamento di informazioni, dati programmi o infrastrutture tecnologiche di "terzi" (es. competitors) effettuato mediante la diffusione di virus o accesso abusivo o apparato elettronico; il medesimo reato può essere esteso a dati/informazioni (compromettenti) presenti nella rete LAN interna. Processo interessato: Servizi IT
Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	
Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	
Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
Art. 635 quater 1 c.p. Detenzione, diffusione o installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	

9.3. • Criteri di condotta e divieti

Nell'ambito di tutti i processi interessati dal supporto digitale ed in particolare dei processi "servizi IT" è richiesto ai destinatari

- attuare quanto previsto dal documento interno di policy "Politica per la privacy e sicurezza dei dati" in particolare in tema di regolamentazione delle condotte inerenti il corretto utilizzo delle infrastrutture informatiche e apparati digitali;
- rispettare ogni misura per il corretto utilizzo dell'infrastruttura informatica prevista dal modello organizzativo privacy, con riferimento alla propria posizione nell'organigramma privacy e le nomine / autorizzazioni ricevute;
- garantire che le attività di gestione della infrastruttura informatica interna nelle componenti hw e sw siano svolte nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività.

È vietato:

- rendere inservibili i sistemi, infrastrutture, apparati IT propri o di terzi;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate per finalità diverse da quelle previste;
- installare software o programmi diversi da quelli autorizzati;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatorie;
- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica per cui non si è autorizzati;
- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà della Pubblica Amministrazione o di Ente Pubblico o, in ogni caso, di pubblica utilità, per cui non si è autorizzati;

- contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

9.4. • Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

9.5. • Flussi informativi

Ogni destinatario coinvolto nei processi richiamati nella presente parte speciale:

- nel caso dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione secondo quanto previsto dalla procedura interna;
- qualora individuato dalla procedura interna di regolamentazione dei "flussi informativi", è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste e riferite alla presente Parte Speciale.

10. Parte speciale 3 - reati di criminalità organizzativa

10.1. • Funzione della Parte Sociale 3

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche stranie
- Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74, DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

La LEGGE 16 marzo 2006 n. 146 definisce "reato transnazionale" il reato per il quale sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati che costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, se commessi in modalità transnazionale, sono:

- Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale: chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.
- Art. 416bis c.p. Associazione di tipo mafioso.
- Art. 86 D.lgs. n. 141/24, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.
- Art. 74 D.P.R. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tutto ciò premesso la presente Parte Speciale definirà le norme di prevenzione applicabili alle condotte richiamate dall'articolo 416 c.p. nell'ambito delle attività legate alla partecipazione di Ciclat in Società operanti in progetti di sviluppo commerciale di tipo "transnazionale".

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 24 ter del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

10.2. • Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Il delitto di associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi; in astratto ciò avrebbe l'effetto di estendere potenzialmente le responsabilità della Società a una serie indefinita di fattispecie criminose, potendo l'associazione per delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto.

Per quanto riguarda i principi sanciti dal D.Lgs. 231/01 si ritiene che i vantaggi potranno derivare all'ente solo dalla commissione dei reati-fine: il reato associativo contribuisce a rendere possibile/più facile/più "duratura" la realizzazione dei citati reati-fine, ove sussistenti.

In conclusione, il rischio di coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale in relazione ai menzionati reati associativi viene considerato solo in correlazione al rischio di commissione dei reati "fine" oggetto di specifica mappatura e gestione delle misure preventive nei restanti paragrafi del presente documento ai quali si rimanda.

Per quanto riferito ai reati "transnazionali".

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	In accordo con i rappresentanti delle società partecipate adottare condotte di carattere corruttivo per facilitare i processi autorizzativi e/o i relativi controlli presso i paesi ove ha luogo lo sviluppo commerciale. Processo interessato: commerciale.

Processi "funzionalmente sensibili"

Come per la Parte Speciale 1, in riferimento alle condotte sopra indicate, si identificano come "funzionalmente sensibili" i processi di:

- "APPROVVIGIONAMENTO" in quanto potenzialmente strumentale all'attivazione di rapporti commerciali con controparti (fornitori) funzionali ad ottenere la "provvisa di danaro per operazioni illecite" (consulenze fittizie).
- "AMMINISTRAZIONE" in quanto potenzialmente strumentale al procacciamento della "provvisa di danaro per operazioni illecite"

mediante riconoscimento di premi, bonus e, in generale, remunerazioni non dovute.

- “RISORSE UMANE” in quanto potenzialmente strumentale a mettere in atto pratiche volte a garantire a terzi “altre utilità” mediante selezione e assunzione di persone dagli stessi proposte o gradite.

10.3. • Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- dare attuazione alle condotte e rispettare i divieti indicati nelle restanti Parti Speciali del presente Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati “fine” che potrebbero essere commessi anche in forma associativa.

Inoltre, ed in coerenza con le misure di prevenzione già riportate nella Parte Speciale 1 per la prevenzione della corruzione

Nell’ambito del processo “commerciale” è richiesto ai destinatari di:

- garantire l’applicazione delle regole richiamate dal Codice Etico e procedure per quanto riferito alla gestione di omaggi regalie e sponsorizzazioni
- Garantire sia predisposta delega specifica per il personale Ciclat avente operatività presso le Società interessate dall’iniziativa di sviluppo commerciale
- Fornire adeguata informativa ad ODV sui progetti di sviluppo commerciale e sul sistema di governance delle società partecipate
- Fornire reporting periodico al CDA sull’avanzamento dei progetti di sviluppo commerciale
- Monitorare le condizioni di conflitto di interesse

Nell’ambito del processo “approvvigionamento” è richiesto ai destinatari di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione acquisti
- attuare la procedura di riferimento per la due diligence anticorruzione

- attuare la procedura di riferimento per il governo dei flussi finanziari passivi
- verificare sempre la reale esigenza di ricorrere alla prestazione esterna, la congruità economica degli importi e l'effettivo svolgimento della prestazione;
- selezionare il fornitore sulla base di criteri chiari, trasparenti e tracciabili, verificandone l'attendibilità tecnico-professionale ed etico-comportamentale
- garantire che i rapporti con i fornitori ed in particolare con i partner/procacciatori commerciali avvengano nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti e principi di integrità operando due diligence come previsto dalle regole del processo di approvvigionamento
- adottare procedure per la definizione oggettiva ed il monitoraggio delle provvigioni riconosciute e loro aggiornamenti
- introdurre nei contratti, o nelle condizioni generali degli ordini, clausole di condivisione ed impegno al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice comportamentale, unitamente ad una dichiarazione di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
- formalizzare e sottoscrivere i contratti o gli incarichi prima dell'inizio della prestazione/fornitura;
- garantire un'adeguata segregazione fra le funzioni che si occupano della selezione e gestione del fornitore, della contabilità fornitori e della liquidazione delle fatture;
- monitorare le prestazioni effettuate dai fornitori, assicurando un'adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte per la verifica dell'effettività del prodotto/servizio erogato;
- procedere ai pagamenti solo dopo aver verificato l'effettivo svolgimento della prestazione.

Nei rapporti con i fornitori è vietato:

- attivare rapporti con fornitori non qualificati secondo le regole previste dalle procedure interne;

- effettuare pagamenti e riconoscere compensi e rimborsi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'attività svolta e al rapporto contrattuale costituito e che non siano supportate da idonei giustificativi;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano apposte in fattura.

Nell'ambito del processo "risorse umane" è richiesto di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione risorse umane;
- operare per la selezione del candidato in relazione alle reali esigenze della Società, secondo i criteri stabiliti;
- assicurare coerenza e pari opportunità in ogni fase di selezione, attraverso un processo di assunzione privo di discriminazioni;
- garantire l'allineamento delle competenze del candidato al fabbisogno interno;
- verificare l'assenza di eventuali incompatibilità;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta le responsabilità e i compiti assegnati.

Nell'ambito del processo "amministrazione" è richiesto di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione risorse umane, in particolare con riferimento agli adempimenti amministrativi;

- verificare, prima di eseguire i pagamenti di retribuzione, la correttezza degli importi da remunerare in relazione al contratto/ rapporto di lavoro in essere;
- garantire criteri comuni ed oggettivi per la definizione del sistema premiante.

È vietato:

- effettuare rimborsi spese che:
o non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta
o non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi.
- effettuare rimborsi di spese non effettivamente sostenute o per le quali non è possibile produrre idonea documentazione di attestazione;
- concedere promesse di avanzamento di carriera quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio di meritocrazia;
- concedere promesse di assunzione quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio previsto per la selezione.

10.4. • Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

10.5. • Flussi informativi

Ogni destinatario coinvolto nei processi richiamati nella presente parte speciale:

- nel caso dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza principi di controllo e comportamento

riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione secondo quanto previsto dalla procedura interna;

- qualora individuato dalla procedura interna di regolamentazione dei “flussi informativi”, è tenuto a trasmettere periodicamente all’Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste e riferite alla presente Parte Speciale.

11. Parte speciale 4 - reati societari

11.1. • Funzione della Parte Speciale 4

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 25-ter - Reati societari

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali (Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità)
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis. c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001;

- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del “Codice Etico” che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l’Organismo di Vigilanza.

11.2. • Processi sensibili e potenziali modalità attuative

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	Le condotte (ad esempio, alterazione dei dati contabili con inserimento di dati inesistenti o di valori difforni da quelli reali, quali poste di tipo valutativo, posta in essere al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società) trovano potenziale attuazione nell’ambito delle modalità e regole per la predisposizione del bilancio. Processo interessato: Amministrazione
Art. 2625 c.c. Impedito controllo	Le condotte (ad esempio, gli amministratori potrebbero occultare documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali) trovano potenziale attuazione nell’ambito delle modalità e regole per la predisposizione del bilancio. Processo interessato: Amministrazione
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti	Le condotte (ad esempio, gli amministratori, che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli) trovano potenziale attuazione nell’ambito delle modalità e regole per la predisposizione del bilancio. Processo interessato: Amministrazione

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Le condotte (ad esempio, gli amministratori potrebbero ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite) trovano potenziale attuazione nell'ambito delle modalità e regole per la predisposizione del bilancio. Processo interessato: Amministrazione
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori	Le condotte (ad esempio, il caso in cui la Società abbia restituito i conferimenti ai soci o li abbia liberati dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, oppure illegale ripartizioni di utili o riserve, oppure illecite operazioni sulle azioni o quote sociali) trovano potenziale attuazione nell'ambito delle modalità e regole per la predisposizione del bilancio. Processo interessato: Amministrazione
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	Le condotte (ad esempio, la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale) trovano potenziale attuazione nell'ambito delle modalità e regole per la predisposizione del bilancio. Processo interessato: Amministrazione
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea	Le condotte (ad esempio, determinare con atti simulati o fraudolenti la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto) trovano potenziale attuazione nell'ambito delle modalità e regole per la predisposizione del bilancio. Processo interessato: Amministrazione

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati	Le condotte (offrire o promettere denaro od altra utilità ad un amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o ad un liquidatore di terzi al fine di compiere un'azione contraria ai propri doveri ottenendo vantaggio, cagionando un danno all'Ente controparte) trovano potenziale attuazione nell'ambito dei rapporti indebiti con fornitori (rappresentanti di enti di controllo/auditing non PA) al fine di ottenere o mantenere lo stato di certificazione in assenza dei requisiti necessari. Processo interessato: Approvvigionamento
Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Porre in essere comportamenti (alterazione delle informazioni, dei dati, omissioni) tali da ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle Autorità, anche in sede di ispezione. (es. Garante Privacy). Processo interessato: Direzionale

In riferimento alle condotte sopra indicate, come già riportato per i reati corruttivi verso Pubblica Amministrazione, e per le medesime motivazioni nei confronti di "privati", si identificano come "funzionalmente sensibili" i processi di:

- "APPROVVIGIONAMENTO" in quanto potenzialmente strumentale all'attivazione di rapporti commerciali con controparti funzionali ad ottenere una "provvista di danaro per operazioni illecite".
- "AMMINISTRAZIONE" in quanto potenzialmente strumentale al procacciamento della "provvista di danaro per operazioni illecite" mediante riconoscimento di premi, bonus e, in generale, remunerazioni non dovute.
- "GESTIONE DEL PERSONALE" in quanto potenzialmente strumentale a mettere in atto pratiche volte a garantire illecite altre utilità a terzi mediante selezione e assunzione di persone dagli stessi proposte o gradite.

11.3. • Criteri di condotta e divieto

Nell'ambito del processo di "Amministrazione" è richiesto ai destinatari di.

- attuare la procedura di riferimento per la gestione del ciclo finanziario attivo, ciclo finanziario passivo e tesoreria;

- attuare la procedura di riferimento per la gestione del bilancio e rendicontazione periodica;
- attuare la procedura di riferimento per la gestione del recupero crediti;
- operare in modo che:
 - le operazioni effettuate siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, inerenti e verificabili
 - sia consentita la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei livelli di responsabilità decisionale
 - le entrate e le uscite di cassa e banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti previsti dalle norme di legge
 - i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni
- utilizzare sistemi informatici preposti alla tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e delle eventuali modifiche;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili;
- conservare ed archiviare la documentazione, in modo tale da permettere una semplice tracciabilità, in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- garantire che le modifiche ai dati contabili possano essere effettuate solo dalle funzioni identificate;
- garantire che le modifiche alle anagrafiche possano essere effettuate solo dalle funzioni identificate;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definite dalla normativa;
- fornire agli organi di controllo preposti le informazioni necessarie al fine di effettuare le opportune verifiche;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- predisporre la documentazione di reporting contabile secondo le scadenze previste;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei principi contabili, illustrando nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore.

Nelle fasi di predisposizione ed approvazione del bilancio deve essere garantita la separazione dei compiti e dei controlli tra le funzioni interne della contabilità, i professionisti consulenti esterni ed i revisori.

È fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di:

- restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
- soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

È fatto inoltre divieto di:

- porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione delle condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali.
- Per la gestione dei processi di “approvvigionamento” (sia considerato direttamente, sia come funzionalmente sensibile per la prevenzione del reato di corruzione) “risorse umane” (per la selezione del personale) e “amministrazione” (per la gestione amministrativa del personale) i destinatari devono attuare inoltre le condotte richiamate dalla parte speciale 1 del presente Modello.

11.4. • Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

11.5. • Flussi informativi

Ogni destinatario coinvolto nei processi richiamati nella presente parte speciale:

- nel caso dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione secondo quanto previsto dalla procedura interna;
- qualora individuato dalla procedura interna di regolamentazione dei “flussi informativi”, è tenuto a trasmettere periodicamente all’Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste e riferite alla presente Parte Speciale.

12. Parte speciale 5 - reati i violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro

12.1. • Funzione della Parte Speciale 5

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

12.2. • Processi sensibili e potenziali modalità attuative

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 589 c.p. Omicidio colposo	Condotte determinanti un evento infortunistico (con morte o lesione grave di un lavoratore) per mancato allineamento alle disposizioni normative riferite alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e contestuale risparmio di danaro non impiegato dalla Società per l'adozione di misure preventive e/o protettive.
Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose	
	Processo interessato: tutti i processi dell'organizzazione

In Ciclat è implementato ed attuato un sistema di gestione per la sicurezza conforme ai requisiti stabiliti dallo standard internazionale ISO 45001 e, pertanto, allineato a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 articolo 30; il Sistema di Gestione si articola sui seguenti passi: pianificazione, gestione operativa, monitoraggio e controllo, analisi e miglioramento.

Pianificazione

Gli impegni per la sicurezza e la prevenzione sono riportati nel Codice Etico e nella Politica per la Sicurezza.

È definita un'articolazione di funzioni che, unitamente alla definizione di poteri e deleghe e all'assegnazione di ruoli compiti e responsabilità, assicura l'adeguato controllo del rischio e le competenze tecniche necessarie per la conduzioni di specifiche attività.

È effettuata la valutazione dei rischi; essa ha come presupposto i seguenti "principi generali di prevenzione":

- considerare tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- integrare in modo coerente nella prevenzione le condizioni operative con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro,

nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori; l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori e per tutte le figure per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Nella documentazione di Sistema è compresa:

- l'organizzazione per la sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi

generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;

- la modalità per l'esecuzione della valutazione del rischio;
- l'individuazione ed il programma delle misure di prevenzione e protezione.

Gestione operativa

Sono regolamentate e procedurate:

- le attività di natura organizzativa di gestione emergenze e primo soccorso;
- l'aggiornamento normativo e la verifica di conformità legislativa;
- la gestione degli adempimenti di sicurezza nei processi di approvigionamento, sia per la definizione dei requisiti di fornitura, sia per la gestione degli appalti;
- la sorveglianza sanitaria;
- la gestione dei dispositivi di protezione;
- la gestione delle competenze e della formazione dei lavoratori per la sicurezza;
- l'informazione e lo sviluppo della consapevolezza da parte dei lavoratori;
- le modalità operative specifiche da adottare nei processi operativi;
- la conformità di impianti, attrezzature e luoghi di lavoro;
- la gestione del "cambiamento";
- l'acquisizione delle certificazioni obbligatorie per legge;
- la gestione e l'analisi degli eventi anomali per la sicurezza, con o senza infortuni.

Monitoraggio e controllo

- Il controllo di primo livello è svolto dagli operatori e dai preposti secondo quanto previsto dalle procedure e dai documenti regolatori predisposti e diffusi;
- Il controllo di secondo livello effettuato mediante Audit;
- Il controllo di attuazione e dell'efficacia è svolto dalla Direzione nell'ambito del Riesame e, a campione, dall'Organismo di Vigilanza mediante controllo sul campo e mediante contatto periodico con i referenti per la sicurezza.

Analisi e miglioramento

Le risultanze del sistema di gestione, l'esito delle attività di monitoraggio e gli indicatori riferiti alla sicurezza sono recepiti nell'ambito della riunione di riesame e della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08; in questo contesto:

- Sono individuate le azioni da intraprendere per correzione e/o miglioramento dei processi e degli indicatori;
- È monitorato il raggiungimento degli obiettivi per la sicurezza e definizione di nuovi da raggiungere;
- Sono adottate le misure necessarie per allineare il sistema alle variazioni del contesto interno (processi, attività, sostanze) o esterno (progresso scientifico / tecnologico, modifiche legislative);
- Sono adottate le misure necessarie per allineare il sistema a violazioni significative dello stesso.

Le sanzioni per il mancato rispetto delle procedure e delle regole sopra elencate sono attuate secondo quanto stabilito dal sistema disciplinare richiamato dal presente Modello Organizzativo – parte generale.

12.3. • Criteri di condotta e divieto

Nell'ambito di tutti i processi è richiesto ai destinatari di:

- rispettare il sistema di deleghe e l'organizzazione per la sicurezza definita;
- dare piena attuazione alle procedure previste dal Sistema di Gestione per la Sicurezza;
- aggiornare la valutazione dei rischi;
- monitorare in sede di riunione periodica e riesame, gli opportuni indicatori al fine di controllare l'attuazione del modello organizzativo per la sicurezza e sua efficacia;
- conservare le registrazioni, attestanti l'attuazione di quanto riportato ai punti sopra elencati, secondo criteri di idonea conservazione e tracciabilità.

12.4. • Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della pre-

sente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

12.5. • Flussi informativi

Ogni destinatario coinvolto nei processi richiamati nella presente parte speciale:

- nel caso dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione secondo quanto previsto dalla procedura interna;
- qualora individuato dalla procedura interna di regolamentazione dei “flussi informativi”, è tenuto a trasmettere periodicamente all’Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste e riferite alla presente Parte Speciale.

13. Parte speciale 6- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e reati tributari

13.1. • Funzione della Parte Speciale 6

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

- Art. 648 c.p. Ricettazione
- Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita
- Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Art. 25- quinquiesdecies – Reati tributari.

- Articolo 2 (Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) –Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – commi 1 e 2bis;
- Articolo 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Articolo 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – commi 1 e 2bis;
- Articolo 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Articolo 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-octies e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;

- rispettare le indicazioni del “Codice Etico” che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy, delega o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l’Organismo di Vigilanza.

13.2. • Processi sensibili e potenziali modalità attuative - at. 25 octies

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 648bis c.p. Riciclaggio	Le condotte (sostituire o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa) trovano potenziale attuazione nell'ambito dei flussi finanziari ordinari e delle deliberazioni straordinarie dell'organo amministrativo. Processo interessato: Amministrazione
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita	Le condotte (impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) trovano potenziale attuazione nell'ambito dei flussi finanziari ordinari e delle deliberazioni straordinarie dell'organo amministrativo. Processo interessato: Amministrazione
Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio	Per quanto riferito al reato previsto dall'articolo 648ter.1, considerando il reato di autoriciclaggio compiuto nel momento in cui "l'Ente impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative il danaro derivante da un reato non colposo con modalità atte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa", si sono considerati i potenziali reati "fonte" che possano generare la provvista di danaro impiegata nella modalità appena descritte. Tenuto conto delle attività e dei processi di Ciclat si individuano come significativi "reati fonte" i "reati tributari", la cui modalità di potenziale attuazione e le relative misure di prevenzione sono riportate al paragrafo di trattazione dell'articolo 25-quinquiesdecies.

13.3. • Processi sensibili e potenziali modalità attuative – art. 25 quinquiesdecies

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 2 D.lgs 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Le condotte (al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi) trovano potenziale attuazione nell'ambito dei rapporti con i fornitori e delle fasi di contabilizzazione e dichiarazione fiscale. Processo interessato: Commerciale, Amministrazione, Approvvigionamento
Art. 3 D.lgs 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Le condotte (al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi) trovano potenziale attuazione nell'ambito della istituzione rapporti con partner commerciali e nelle fasi contabili e relative alle dichiarazioni. Processo interessato: Amministrazione, Approvvigionamento
Art. 8 D.lgs 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Le condotte (al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.) trovano potenziale attuazione nell'ambito dei rapporti con i clienti e delle fasi di contabilizzazione e dichiarazione fiscale. Processo interessato: Amministrazione
Art.10 D.lgs 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili	Le condotte (occultamento o distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari) trovano potenziale attuazione nell'ambito delle attività amministrative Processo interessato: Amministrazione
Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	Le condotte (alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione attiva) trovano potenziale attuazione nell'ambito delle attività amministrative. Processo interessato: Amministrazione, Approvvigionamento

In relazione alle condotte riferite all'articolo 2 D.Lgs. 74/2000, prendendo spunto da recenti notizie riferite ad interventi degli organi di controllo nella condizione di appalto con Consorzi e confisca (ai sensi del D.Lgs. 231/01 - reati tributari), si considera sensibile il processo commerciale sia per la definizione delle condizioni di appalto verso il committente, sia per la individuazione della consorziata e suo monitoraggio.

13.4. • Criteri di condotta e divieto

Per la comunanza di condotte per la prevenzione della fattispecie a rischio, ai soggetti Destinatari della presente Parte speciale, si richiede l'osservanza dei criteri di condotta già contenuti:

- nella Parte Speciale 1 Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione per il processo di approvvigionamento, processo risorse umane per la gestione amministrativa del personale e processo commerciale
- nella Parte Speciale 4 - Reati Societari per il processo di Amministrazione parte contabile e di gestione bilancio

Tali condotte si intendono, pertanto, richiamate e ribadite nella presente Parte Speciale.

Si richiede inoltre l'applicazione delle seguenti procedure nelle citate Parti Speciali:

- procedura per la gestione del ciclo finanziario attivo, ciclo finanziario passivo e tesoreria;
- procedura per la gestione del bilancio e rendicontazione periodica;
- procedura per la gestione del recupero crediti;
- procedura per la gestione acquisti;
- procedura per la due diligence anticorruzione;
- procedura per la gestione del processo commerciale;
- procedura per la assegnazione gare e contratti;
- procedura inserimento nuovo socio;
- politica di auditing.

Nell'ambito del processo "amministrazione" è richiesto ai destinatari di

- comunicare le deliberazioni dell'organo amministrativo su operazioni straordinarie agli organi di controllo;

- garantire la correttezza e completezza di ogni registrazione contabile attraverso l'incrocio con i dati delle operazioni commerciali;
- circoscrivere la gestione dei dati contabili a soggetti chiaramente individuati;
- per le fatture emesse e ricevute, registrare la fattura solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse all'esistenza della transazione ed all'importo della stessa come indicato in fattura;
- regolare la gestione delle anomalie emerse nell'ambito del controllo della fatturazione;
- garantire la trasparenza di ogni registrazione contabile attraverso adeguata conservazione della documentazione che evidenzii il processo decisionale e autorizzativo;
- nominare un soggetto incaricato della conservazione dei documenti contabili, delle scritture contabili obbligatorie, dei registri fiscali obbligatori;
- prevedere un sistema di back up che consenta:
 - la conservazione elettronica delle scritture contabili su supporti posti in luoghi fisicamente diversi;
 - adeguati livelli autorizzativi per l'accesso informatico ai backup e per la facoltà di cancellare quanto registrato.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- inserire nel sistema gestionale documenti contabili dei quali non si sia verificata la corrispondenza con i dati delle operazioni commerciali o qualora vi siano delle difformità o anomalie non risolte;
- in caso di emersione di difformità, falsificare la documentazione contabile o qualsiasi altra documentazione per occultare la difformità;
- distruggere o occultare documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Nell'ambito della gestione fiscale è richiesto ai destinatari di

- elaborare le dichiarazioni fiscali secondo i principi di veridicità, completezza e correttezza;

- adottare una procedura che assicuri il corretto adempimento degli obblighi fiscali e che disciplini la gestione di tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- garantire il monitoraggio delle scadenze fiscali, sulla base delle scadenze di legge previste;
- nel caso in cui l'attività di elaborazione delle dichiarazioni fiscali sia affidata ad un consulente esterno, inserire apposita clausola nel rapporto contrattuale che obblighi il consulente all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico;
- attestare i controlli di completezza, correttezza e veridicità dei dati contabili prima della trasmissione al consulente esterno;
- garantire tracciabilità alle interlocuzioni avvenute con il consulente, in modo tale da poter ricostruire le decisioni adottate in caso di successivi controlli;
- richiedere al consulente esterno riscontro scritto dell'adempimento degli obblighi tributari;
- monitorare l'evoluzione del piano normativo di riferimento, al fine di garantire eventuali necessità di adeguamento in materia fiscale;
- monitorare costantemente gli adempimenti di legge (scadenziario) al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- controllare la correttezza del calcolo delle imposte e dei crediti maturati nei confronti dell'erario;
- controllare e monitorare l'utilizzo dei crediti maturati;
- controllare l'accesso ai sistemi informativi, al fine di evitare che vengano alterati i dati trasmessi all'amministrazione pubblica.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi inesistenti o comunque non aventi riscontro nella documentazione contabile;
- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi non aventi esatto riscontro documentale contabile (totale o parziale),

- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un importo inferiore a quello reale;
- omettere di presentare la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto nei termini di legge;
- utilizzare in sede di dichiarazione crediti di imposta inesistenti o non spettanti;
- condurre le attività inerenti al processo di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e gestione degli adempimenti fiscali, impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e traendo di conseguenza un indebito vantaggio per la Società.

Nell'ambito del processo di "approvvigionamento" è richiesto ai destinatari di:

- conservare un elenco/anagrafica dei fornitori ai quali rivolgersi suddivisi in base alle tipologie di fornitura;
- verificare la corrispondenza tra denominazione/ragione sociale del fornitore ed intestazione del conto corrente;
- conservare una anagrafica fornitore, limitare la possibilità di gestione della anagrafica a soggetti individuati e garantire tracciabilità di ogni variazione;
- effettuare ulteriori controlli nel caso in cui pervengano richieste, da parte dei fornitori, di modifiche che incidano sull'anagrafica (es pagamenti in paesi diversi rispetto a quello di sede del fornitore);
- procedere al pagamento della prestazione solo dopo averne verificato l'effettivo svolgimento e la corrispondenza dei dati (controparte, quantitativo, prezzo, ecc.) con il rapporto contrattuale;
- utilizzare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di beni o servizi.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- rivolgersi a fornitori non previsti nell'elenco adottato dalla Società e, nel caso sia necessario, procedere preventivamente alle verifiche previste dalla procedura;

- stringere accordi verbali con i fornitori;
- effettuare qualsiasi modifica degli ordini o della anagrafica senza motivata ragione o autorizzazione;
- alterare o falsificare documenti al fine di rappresentare un'operazione commerciale divergente rispetto a quella effettivamente avvenuta;
- effettuare pagamenti in paesi diversi rispetto a quello di sede del fornitore;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi rispetto a coloro che hanno effettivamente eseguito la prestazione;
- effettuare pagamenti delle prestazioni in caso di mancata corrispondenza con gli ordini (totale o parziale) o di mancato riscontro documentale (totale o parziale).

Nell'ambito del processo "commerciale", è richiesto ai destinatari di:

- conservare una anagrafica cliente, limitare la possibilità di gestione della anagrafica a soggetti individuati e garantire tracciabilità di ogni variazione;
- garantire trasparenza, veridicità e tracciabilità di ogni operazione;
- concludere sempre rapporti commerciali per iscritto;
- rendere edotti i clienti dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico (ad esempio, mediante pubblicazione sul sito web) al fine di adeguare il rapporto commerciale ai principi ivi contenuti;
- monitorare l'incasso del credito commerciale, con specifiche assegnazione di responsabilità, gestendo e tracciando le situazioni anomale;
- garantire una adeguata conservazione della documentazione a supporto delle operazioni al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- stringere accordi verbali con i clienti;

- stringere accordi o falsificare documenti per simulare vendite in realtà mai avvenute;
- stringere accordi o falsificare documenti per simulare una vendita per importi inferiori rispetto a quelli effettivamente percepiti.

13.5. • Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

13.6. • Flussi informatici

Ogni destinatario coinvolto nei processi richiamati nella presente parte speciale:

- nel caso dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione secondo quanto previsto dalla procedura interna;
- qualora individuato dalla procedura interna di regolamentazione dei “flussi informativi”, è tenuto a trasmettere periodicamente all’Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste e riferite alla presente Parte Speciale.

14. Parte speciale 7- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

14.1. • Funzione della Parte Speciale 7

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 25-decies – Induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-decies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

14.2. • Processi sensibili e potenziali modalità attuative

ARTICOLO	CONDOTTA ATTUATIVA POTENZIALE
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Le condotte (induzione con violenza o minaccia o offerta/promessa di denaro o altra utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) trovano potenziale attuazione nel caso in cui, per ipotesi, vi fosse un procedimento pendente nei confronti della Società o un accertamento fiscale.

14.3. • Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti;
- agevolare lo svolgimento, da parte delle autorità, di eventuali controlli e indagini;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- improntare la propria condotta alla legalità, massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con l'autorità giudiziaria e con i terzi in generale;
- avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. In modo tale da poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o

comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni;

- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;
- avvertire gli organismi preposti della Società anche sfruttando il sistema di segnalazione di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare in riferimento alle dichiarazioni da rendere all'Autorità giudiziaria.

È fatto divieto di:

- indurre in alcuno, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà di rispondere in modo mendace all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- influenzare impropriamente le decisioni dei soggetti che svolgono le proprie attività nell'ambito dell'amministrazione della giustizia;
- esibire documenti falsi o alterati o comunque tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Autorità Giudiziaria in errore di valutazione in merito alla documentazione presentata;
- fornire una rappresentazione contabile non rispondente al vero nell'ambito di una eventuale procedura di transazione fiscale;
- porre in essere comportamenti che impediscano lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria ovvero dell'Autorità Giudiziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti;
- porre in essere azioni che consentano di esercitare qualsiasi forma di minaccia o violenza, o con cui si possa offrire o promettere denaro o altra utilità, al fine di non far rendere dichiarazioni o far rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

14.4. • Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della pre-

sente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

14.5. • Flussi informativi

Ogni destinatario coinvolto nei processi richiamati nella presente parte speciale:

- nel caso dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione secondo quanto previsto dalla procedura interna;
- qualora individuato dalla procedura interna di regolamentazione dei “flussi informativi”, è tenuto a trasmettere periodicamente all’Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste e riferite alla presente Parte Speciale.

15. Parte speciale 8- reati riconoscibili alle attività delle consorziate

15.1. • Flussi informativi

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione di specifiche condotte a rischio che sono attuabili da parte delle Consorziate e per loro interesse e vantaggio.

Gli effetti di tali condotte possono, tuttavia, ricadere su Ciclat che, pertanto, a prescindere dal sistema di compliance della consorziata, ha ritenuto di adottare propri ulteriori presidi di prevenzione.

15.2. • Delitti contro la personalità individuale

Articolo 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale

- Art. 600. c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis. c.p. Prostituzione minorile
- Art. 600-ter. c.p. Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quater 1 c.p. Pornografia virtuale
- Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. Tratta di persone
- Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 609-undecies Adescamento di minorenni

15.2.1. • Processi sensibili e modalità attuative

Facendo riferimento alle condotte richiamate dall'articolo 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" si rileva che le stesse siano da ricondursi ai processi e attività delle consorziate che, mediante il reclutamento di manodopera in condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, otterrebbero un vantaggio economico.

Tutto ciò premesso il processo Ciclat interessato è il processo commerciale.

15.2.2. • Criteri di condotta e divieti

Coerentemente con quanto riportato nella Parte Speciale 1, nell'ambito del processo "commerciale" è richiesto ai destinatari di Ciclat di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione gare e offerte;
- attuare le procedure e regolamenti di riferimento per assegnazione contratti alle consorziate, definizione delle quote consortili, inserimento di nuovi soci;
- attuare le procedure per l'esecuzione di audit sulle consorziate;
- adottare le politiche, piani operativi, regole, compiti e procedure del Sistema di Gestione allineato ai requisiti dello standard SA 8000 per la "responsabilità sociale";
- adottare le politiche, piani operativi, regole, compiti e procedure del Sistema di Gestione allineato ai requisiti dello standard UNI PdR 125 per la "parità di genere".

15.3. • Reati riferiti alla sicurezza

Articolo 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

15.3.1. • Processi sensibili e modalità attuative

Facendo riferimento alle condotte richiamate dagli articoli 589 c.p. "Omicidio colposo" e 590 c.p. "Lesioni personali colpose" si rileva che le stesse trovano potenziale riscontro nelle attività di erogazione del servizio attuate dalle consorziate che, riducendo o eliminando i costi per l'attuazione e gestione di adempimenti per la compliance sulla sicurezza, otterrebbero un vantaggio economico.

Tutto ciò premesso il processo Ciclat interessato è il processo commerciale.

15.3.2. • Criteri di condotta e divieti

Coerentemente con quanto riportato nella Parte Speciale 1, nell'ambito del processo "commerciale" è richiesto ai destinatari di Ciclat di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione gare e offerte
- attuare le procedure e regolamenti di riferimento per assegnazione contratti alle consorziate, definizione delle quote consortili, inserimento di nuovi soci
- attuare la procedura per l'esecuzione di audit sulle consorziate
- adottare le politiche, piani operativi, regole, compiti e procedure del Sistema di Gestione ISO 45001 per la "gestione sistema sicurezza"

15.4. • Reati ambientali

Articolo 25-undecies – Reati ambientali

- Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti
- Articolo 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto
- Art. 1 L. 150/1992 Commercio di esemplari di specie animale e vegetale
- Art. 3-bis L. 150/1992 Falsificazione / alterazione di certificati
- Art. 3 cp. 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549 Cessione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
- Art. 137, D.lgs. 152/2006 Scarichi di acque reflue industriali (rispetto dell'autorizzazione); scarichi acque reflue con sostanze pericolose; violazione dei controlli relativi; supero dei valori limite
- Art. 256, D.lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257, D.lgs. 152/2006 Bonifica di siti (inquinamento del suolo)
- Art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 – Tenuta dei registri obbligatori
- Art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 co. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- Art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006 emissioni in atmosfera
- Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- Art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007 Inquinamento doloso da navi
- Art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007 Inquinamento colposo da navi

15.4.1. • Processi sensibili e modalità attuative

Facendo riferimento alle condotte richiamate dagli articoli:

- Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 3-bis L. 150/1992 Falsificazione / alterazione di certificati
- Art. 137, D.lgs. 152/2006 Scarichi di acque reflue industriali (rispetto dell'autorizzazione); scarichi acque reflue con sostanze pericolose; violazione dei controlli relativi; supero dei valori limite
- Art. 256, D.lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257, D.lgs. 152/2006 Bonifica di siti (inquinamento del suolo)
- Art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 – Tenuta dei registri obbligatori
- Art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 co. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Si rileva che le stesse trovano potenziale riscontro nelle attività di erogazione del servizio attuate dalle consorziate che, riducendo o eliminando i costi per l'attuazione e gestione di adempimenti per la compliance ambientale, otterrebbero un vantaggio economico.

Tutto ciò premesso il processo Ciclat interessato è il processo commerciale.

15.4.2. • Criteri di condotta e divieti

Coerentemente con quanto riportato nella Parte Speciale 1, nell'ambito del processo "commerciale" è richiesto ai destinatari di Ciclat di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione gare e offerte

- attuare le procedure e regolamenti di riferimento per assegnazione contratti alle consorziate, definizione delle quote consortili, inserimento di nuovi soci
- attuare la procedura per l'esecuzione di audit sulle consorziate
- adottare le politiche, piani operativi, regole, compiti e procedure del Sistema di Gestione ISO 14001 per la "gestione ambientale".

15.5. • Impegno di cittadini terzi con permesso irregolare

Articolo 25-duodecies – Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. n. 286/1998 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

15.5.1. • Processi sensibili e modalità attuative

Facendo riferimento alle condotte di occupazione di personale straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e di cui non sia stato richiesto il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato si rileva che le stesse trovano potenziale riscontro nell'ambito delle attività svolte dalla consorziata.

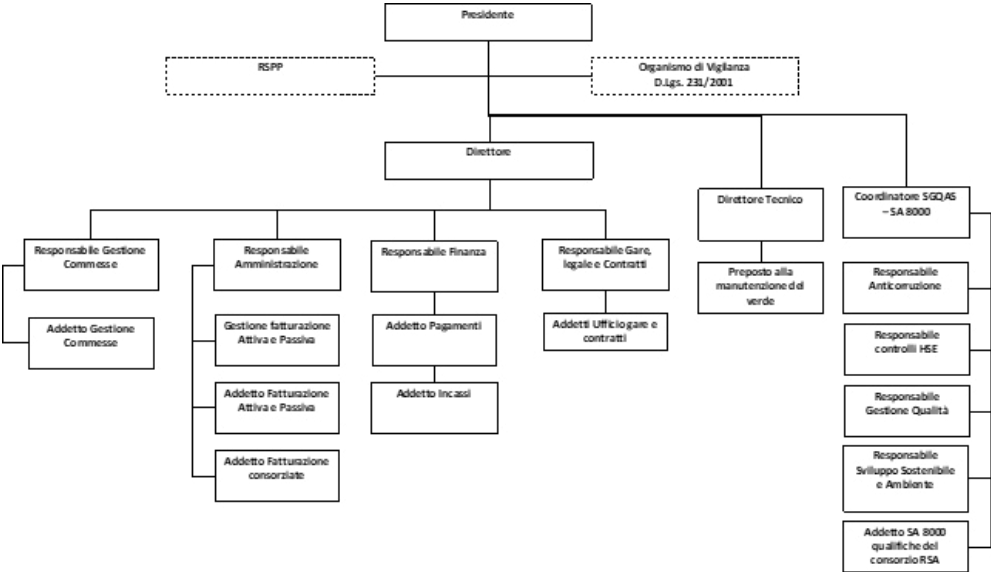
Tutto ciò premesso il processo Ciclat interessato è il processo commerciale.

15.5.2. • Criteri di condotta e divieti

Coerentemente con quanto riportato nella Parte Speciale 1, nell'ambito del processo "commerciale" è richiesto ai destinatari di Ciclat di:

- attuare la procedura di riferimento per la gestione gare e offerte
- attuare le procedure e regolamenti di riferimento per assegnazione contratti alle consorziate, definizione delle quote consortili, inserimento di nuovi soci
- attuare la procedura per l'esecuzione di audit sulle consorziate.

16. Allegato 1 - Organigramma di Ciclat



17. Allegato 2 - Elenco dei reati previsti dal D.LGS. 231/01

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 316-bis c.p. • Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. • Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Art. 353 c.p. • Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana li offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Art. 356 c.p. • Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 c.p. • Truffa (ai danni dello Stato o altro ente pubblico)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2-bis)** se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.
- 2-ter)** se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di cui al numero 2-ter.

Art. 640-bis c.p. • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. • Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamen-

te all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 2 Legge 23-12-1986 n. 898 • Indebita percezione da fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

- 1) Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
- 2) Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(ART. 24-BIS, D.LGS. N. 231/2001)**

Art. 491-bis c.p. • Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria

Falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, inerenti a: Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici / Art.477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative / Articolo 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti / Articolo 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici / Articolo 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazio-

ni amministrative / Articolo 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) / Articolo 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato / Articolo 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico / Articolo 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni / Articolo 487 c.p. / Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico / Articolo 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali / Articolo 489 c.p. Uso di atto falso / Articolo 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri / Articolo 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti / Articolo 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Art. 615-ter. c.p. • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater. c.p. • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 617-quater c.p. • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti

alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 617-quinquies c.p. • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 635-bis. c.p. • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-ter. c.p. • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Art. 635-quater c.p. • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche

abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-quater.1 • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza

ovvero se è palesemente armato;

- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Art. 640-quinquies c.p. • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 629 • Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 416 c.p. • Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'art.12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. • Associazione di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il

libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter • Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo

416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. • Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74, DPR 309/90 • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, di-

rige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: sostanze stupefacenti ... / medicinali contenenti sostanze stupefacenti.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,

illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione

Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (ART. 25, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 314 • Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 314-bis • Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno

ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000))

Articolo 316 c.p. • Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Art. 317 c.p. • Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. • Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c.p. • Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. • Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c.p. • Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. • Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. • Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. • Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto

contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis. • Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 ((e 322)), terzo e quarto comma, (...) si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5bis)** ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone co-

mandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quarter) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 346-bis • Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerar-

lo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 453 c.p. • Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. • Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p. • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni

e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p. • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. • Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della pro-

pietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 513 c.p. • Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. • Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. • Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o

segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. • Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa

fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 2621 c.c. • False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in

modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. • Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. • False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. • Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. • Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Art. 2628 c.c. • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. • Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. c.c. • Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". 2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile.

Art. 2632 c.c. • Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. • Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri

Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. • Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636 c.c. • Illecita influenza sull'Assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. • Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile

alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 270-bis • Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associa-

zioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter c.p. • Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. • Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quater¹ c.p. • Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. • Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Articolo 270-quinquies.1 c.p. • Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 270-quinquies.2 c.p. • Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.

Art. 270-sexies c.p • Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto

o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. • Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 280-bis c.p. • Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 289-bis c.p. • Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto pas-

sivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. • Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 2 • Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

- 1) Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;
 - b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.
- 2) a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicaz-

ione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

- b)** quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.
- 3)** Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).
- 4)** Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.
- 5)** Commette altresì un reato chiunque:
 - a)** prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;
 - b)** organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;
 - c)** contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - i)** deve essere compiuto al fine di facilitare li, come previsto dai commi 1 o 4 del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER1, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 583-bis. c.p. • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 600. c.p. • Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto

a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis. c.p. • Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter. c.p. • Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo com-

ma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (2)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. • Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater 1 c.p. • Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali,

la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p. • Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p. • Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 603-bis c.p. • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies • Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001)

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 589 c.p. • Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro centoventitre a Euro seicentodiciannove; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro trecentonove a Euro milleduecentotrentanove.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo cApoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 648 c.p. • Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere

od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art 648 bis c.p. • Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter c.p. • Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter.1 c.p. • Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da

euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1, D.LGS. N.231/2001)

Art 493 ter c.p. • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto

di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art 493-quater c.p. • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1.000,00.

Art. 640-ter c.p. • Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, falsità personale), contro il patrimonio (mediante violenza alle cose o alle persone – mediante frode) o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quanto ha ad oggetto

strumenti di pagamento diversi dai contati.

Art. 512-bis • Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. N.231/2001)

Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (abrogata)
- f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis, co. 1 e co. 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso uni-

camente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- d)** detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e)** in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f)** introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f bis)** fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quadro ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g)** abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis) in violazione dell'art. 16 , a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis , i quali non comunicano alla SIAE

entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 377 bis c.p. • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 452-bis c.p. • Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. • Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. • Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da

un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. • Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 452-sexies c.p. • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 727-bis c.p. • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150

- 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e mo-

dificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- 2) In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
- 3) L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca

non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150

- 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
- 2) In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
 - 3) L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
 - 4) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
 - 5) L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 • Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, cApo III del codice penale.

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 • Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituisca un pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 137, D.lgs. 152/2006 • Norme in materia ambientale- sanzioni penali

- 1) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- 2) Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- 3) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107,

comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

- 4) Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
- 5) Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- 6) Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- 7) Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 8) Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
- 9) Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai

sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

- 10) Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
- 11) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- 12) Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
- 13) Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- 14) Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 • Scarichi sul suolo

- 1) È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ...

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 • Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

- 1) È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo...

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 • Scarichi in reti fognarie

- 1) Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 • Scarichi di sostanze pericolose

- 4) Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 256, D.lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- 1) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2) Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
 - 3) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
 - 4) Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
 - 5) Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
 - 6) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda

da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

- 7) Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
- 8) I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
- 9) Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257, D.lgs. 152/2006 • Bonifica di siti

- 1) Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- 2) Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- 3) Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condi-

zionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

- 4) L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006 • Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260-bis • Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

- 6) Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- 7) Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti

con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- 8) Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
- 9) Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Art. 279 D.lgs. 152/2006 Sanzioni • Emissioni

Il reato punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 • Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- 1) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 ...

Art. 8 D.lgs. 202/2007 • Inquinamento doloso (provocato da navi)

- 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipagg-

io, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

- 2) Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 D.lgs. 202/2007 • Inquinamento colposo (provocato da navi)

- 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 2) Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES, D.LGS. N. 231/2001)

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 22 • Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

- 12) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
- 12 bis) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 12 • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- 3) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione ((da sei a sedici anni)) e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (83)
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.
- 3 bis) Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3 ter) La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
 - a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavo-

rativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

- 5) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25- TERDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 3, Legge 13 Ottobre 1975 n. 654 – Art. 604-bis c.p. • Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Si applica la pena ... se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'Apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7,8 dello Statuto della Corte Penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12.6.99 n. 232.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25- QUATERDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 1, Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 • Frode in manifestazioni sportive

Offre o promette danaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI da UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo stato e dalle associazioni ad essi aderenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Art. 4, Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 • Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.

REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- 1) È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2) Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2 bis) Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

- 1) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi

o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.
- 2) Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3) Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Dichiarazione infedele

- 1) Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;

- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1 bis) Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 ter) Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Omessa dichiarazione

1) È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

1 bis) È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2) Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Indebita compensazione

- 1) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.
- 2) È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- 1) È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
 - 2) Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2 bis)** Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Occultamento o distruzione di documenti contabili

- 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

- 1) È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,

al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- 2) È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

CONTRABBANDO (ART. 25- SEX-DECIES, D.LGS. N. 231/2001)

Commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25- SEPTES-DECIES, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 518-bis c.p. • Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale (definito all' Art. 10 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Art. 518-ter c.p. • Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Art. 518-quater c.p. • Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

Art. 518-octies c.p. • Falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies c.p. • Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali

É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento

Art. 518-decies c.p. • Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p. • Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico

ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies c.p. • Contraffazione di opere d'arte

É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25- DUODEVICIES, D.LGS. N. 231/2001)

Art. 518-sexies c.p. • Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Art. 518-terdecies c.p. • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI I SEGUENTI REATI SE COMMESSI IN MODALITÀ TRANSNAZIONALE]

Art. 377bis c.p. • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. • Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 c.p. • Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416bis c.p. • Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 291-quater D.P.R. n. 43/73 • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

- 1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291- bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 74 D.P.R. 309/90 • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

- 1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
- 2) Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
- 3) La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 4) Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- 5) La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
- 6) Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
- 7) Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 8) Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/98 • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
- 2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.
- 5) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.



C.I.C.L.A.T.

Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico

Società Consortile Cooperativa Stabile

(Costituito con D.P.R. del 30/07/1953)

Sede legale: via Calzoni 1/3, Bologna 40128

C.F. 00424610582 - P. IVA 04145360378

Iscr. Reg. Impr. N. 00424610582 - R.E.A. BO N. 326189

Iscr. Albo Cooperative N. A117113

www.ciclat.it